



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Conferimento incarico di esperto per l'attività giuridico-legale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, e s. m. i. – Prof. Avv. Alessandro BOTTO.

DATO ATTO che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:

- il Consiglio dei Ministri:
 - o nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il *Codice della protezione civile*;
 - o nelle sedute del 21 settembre e del 29 ottobre 2024 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori della Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il *Codice della protezione civile*;
- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*”, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali sopra citati prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
- **l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207**, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato



decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

- **l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha ulteriormente **prorogato fino al 31 dicembre 2026** il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

VISTO

il **decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare **l'articolo 20-ter**, che, tra l'altro:

- **al comma 1**, dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- **al comma 2**, prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da *20-bis* a *20-duodecies* del medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;
- **al comma 2-bis**, autorizza il Commissario straordinario, con una o più ordinanze, a riorganizzare la struttura di supporto di cui al comma 2;
- **al comma 5**, stabilisce che la struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di **esperti o consulenti fino a un massimo di dieci**, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma *6-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina e che a tali esperti o consulenti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo *20-ter* in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 350.000 annui;
- **al comma 6**, stabilisce che per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro **5 milioni** per ciascuno degli anni **2023, 2024**, cui si sommano gli ulteriori euro **5 milioni** per il **2025** stanziati dal richiamato articolo 1,

comma 693, della legge n. 207 del 2024 ed euro **3,05 milioni** per il **2026** stanziati dal richiamato articolo 1, comma 604, della legge n. 199 del 2025;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, ai sensi dell'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, fino al 31 dicembre 2025;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2026, foglio n. 385, concernente la proroga fino al 31 maggio 2026 dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione già conferito con il summenzionato decreto presidenziale del 13 gennaio 2025;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- RAVVISATA** la necessità di nominare un esperto al fine di assicurare un supporto in materia giuridico-legale, con particolare riguardo alla disamina di questioni specifiche connesse con l'avvalimento, mediante convenzioni, di società *in-house* dello Stato per la realizzazione di interventi di ricostruzione pubblica, in forza del combinato disposto degli articoli 20-ter, comma 8, e 20-novies, commi 2-bis e 2-ter, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, in ragione della specificità dei soggetti interessati, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e della successione dei provvedimenti amministrativi adottati dai Commissari straordinari *pro-tempore*;
- VISTO** il curriculum vitae del Prof. Avv. **Alessandro BOTTO**, professore di Diritto e Regolazione dei Contratti Pubblici presso l'università LUISS di Roma, Partner e socio del Dipartimento di diritto amministrativo di *Legance – Avvocati Associati*, dal quale si evince una pluriennale esperienza nella trattazione di attività giuridico-legali in materia di contrattualistica pubblica, con particolare riferimento all'ambito specifico oggetto del presente incarico, adeguata allo svolgimento delle funzioni di esperto del Commissario Straordinario, come sopra evidenziate;
- DATO ATTO** che nell'espletamento del presente incarico il Prof. Avv. Alessandro BOTTO potrà avvalersi del supporto di *Legance – Avvocati Associati*, individuando, all'interno della struttura, collaboratori qualificati per assicurare l'ottimale svolgimento delle attività previste;
- RITENUTO** in considerazione della competenza, della disponibilità manifestata e dell'esperienza maturata, di conferire al Prof. Avv. Alessandro BOTTO l'incarico di esperto della Struttura commissariale in campo giuridico-legale per la disamina di questioni specifiche connesse con l'avvalimento, mediante convenzioni, di società *in-house* dello Stato per la realizzazione di interventi di ricostruzione pubblica;

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di cui all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e l'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico, secondo quanto dichiarato dal Prof. Avv. Alessandro Botto, con dichiarazione sottoscritta in data 30 marzo 2026;

Tutto ciò premesso e rilevato

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

Articolo 1

(Oggetto e durata dell'incarico)

1. Al **Prof. Avv. Alessandro BOTTO**, nato a [REDACTED], CF [REDACTED], professore di Diritto e Regolazione dei Contratti Pubblici presso l'Università LUISS di Roma, Partner e socio del Dipartimento di diritto amministrativo di **Legance – Avvocati Associati**, è conferito l'incarico di esperto in materia giuridico-legale, nell'ambito della struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data del presente decreto e fino **al 31 luglio 2026**.
2. Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza nel campo giuridico-legale per la disamina di questioni specifiche connesse con l'avvalimento, mediante convenzioni, di società *in-house* dello Stato per la realizzazione di interventi di ricostruzione pubblica, in forza del combinato disposto degli articoli 20-ter, comma 8, e 20-novies, commi 2-bis e 2-ter, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, relativamente alla specificità dei soggetti interessati, all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e alla successione dei provvedimenti amministrativi adottati dai Commissari straordinari *pro-tempore*, finalizzata a supportare il Commissario straordinario, nella predisposizione delle necessarie e ulteriori integrazioni alle Convenzioni in essere, anche in raccordo con le diverse articolazioni operative della struttura commissariale e, in particolare, con il consulente per le attività giuridiche, legislative e del contenzioso, Cons. Roberto Bruno Mario Giarola.
3. Il Commissario straordinario potrà, inoltre, richiedere all'esperto specifici pareri nell'ambito di quanto previsto dal comma 2.
4. L'esperto assicura la propria disponibilità per incontri in presenza, ovvero a mezzo telefonico o videoconferenze e, nell'espletamento del presente incarico, potrà avvalersi del supporto di **Legance – Avvocati Associati**, individuando, all'interno della struttura, collaboratori qualificati per assicurare l'ottimale svolgimento delle attività previste.

Articolo 2

(Compenso)

1. Al Prof. Avv. Alessandro BOTTO, per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito fino alla scadenza prestabilita, un compenso onnicomprensivo (IVA e Cassa Forense) nel limite massimo di **€ 10.000,00** (diecimila/00) euro.
2. Il compenso di cui al comma 1 sarà corrisposto in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2026 e la seconda al termine dell'incarico stesso.
3. Ai fini della liquidazione del compenso l'esperto trasmette al Commissario straordinario apposita istanza, allegando i pareri specifici resi, ove richiesti, e le proposte finalizzate alla definizione degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere elaborati nel periodo di riferimento. Alla

liquidazione ed al pagamento della fattura emessa provvede la Struttura Commissariale, mediante applicazione delle ritenute di legge e di ogni altro onere fiscale o contributivo, previa attestazione delle prestazioni rese.

4. L'esperto si impegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo.
5. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

(Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati)

1. L'esperto e i collaboratori eventualmente individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, potranno utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di consulenza, che si intendono riservate e confidenziali, esclusivamente per le finalità del presente incarico.
2. L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla cessazione dell'incarico e riguarda qualsiasi informazione conosciuta durante l'espletamento delle funzioni.

Articolo 4

(Revoca e risoluzione anticipata)

1. L'incarico potrà essere revocato in ogni momento dal Commissario straordinario per motivate esigenze organizzative e funzionali della Struttura commissariale.
2. L'incarico è risolto anticipatamente nei seguenti casi:
 - a) accertata violazione degli obblighi di legge, regolamentari o delle direttive impartite dal Commissario straordinario;
 - b) sopravvenuta incompatibilità con l'incarico, anche derivante da altre attività o incarichi non dichiarati;
 - c) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto;
 - d) accertata violazione degli obblighi di riservatezza o di corretto trattamento dei dati personali.
3. La revoca o risoluzione anticipata non dà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento; resta fermo il diritto dell'esperto al compenso maturato per le attività effettivamente svolte fino alla data di efficacia del provvedimento di cessazione.

Articolo 5

(Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, l'esperto ha rilasciato apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. In caso di ragioni di incompatibilità sopravvenute sarà onere dell'esperto darne pronta comunicazione alla struttura commissariale.
3. L'esperto si impegna a comunicare alla Struttura commissariale ogni informazione utile in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di eventuali conflitti di interesse che dovessero configurarsi.
4. L'esperto si impegna, altresì, a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e dell'articolo 20 del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, ai fini della pubblicazione, sul

sito istituzionale della Struttura commissariale, unitamente al proprio *curriculum vitae*, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 6

(Responsabilità e qualità della prestazione)

1. L'esperto è tenuto a svolgere l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività, assicurando elevati standard di qualità tecnico-giuridica e nel rispetto delle direttive impartite dal Commissario straordinario.
2. L'esperto risponde personalmente della correttezza, completezza e tempestività delle consulenze e degli atti predisposti, restando inteso che la sua attività non costituisce rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione.
3. In caso di errori gravi, ritardi ingiustificati, negligenze o mancato rispetto delle istruzioni ricevute, il Commissario straordinario potrà procedere alla riduzione del compenso, alla sospensione o alla revoca anticipata dell'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.
4. L'esperto è altresì responsabile dell'uso corretto dei documenti, dati e informazioni trattati nello svolgimento dell'incarico, conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. L'esperto si impegna a trattare i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, per le sole finalità indicate nello stesso ed in modo strumentale all'espletamento dell'incarico stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
2. Per le attività di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente incarico, l'esperto si uniformerà alle disposizioni e misure di sicurezza che la Struttura commissariale adotterà in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è la Struttura commissariale.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. I compensi connessi al presente incarico sono erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9

(Attuazione e pubblicità)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 44 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente conferimento di incarico riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo, sul sito istituzionale della Struttura commissariale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".
2. Per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, l'incarico è inserito sul portale *www.perlapa.gov.it* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

3. Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabrizio Curcio

Il Direttore
dell'Area Amministrativa,
giuridica e finanziaria
Manuela Messina